


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 420/10^a

3^a COMM. CONSILIARE 2-23-13

2^a COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria

Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria

Proposta di Legge

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 3 LETTERA A)
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE
5 NOVEMBRE 2013, N. 48**

“Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria”.

RELAZIONE

L'art. 4 comma 3 lettera a), della legge regionale 5 novembre 2013, n. 48, dispone testualmente:

« Art. 4 comma 3 lett. a. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie che si offrono di svolgerlo in modo permanente o a rotazione; se nessuna farmacia comunica disponibilità, il servizio è assicurato secondo le seguenti modalità:

a) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine e a chiamata domiciliare».

Essendo sorte incertezze interpretative in ordine al perimetro di applicazione di siffatta disposizione, si rende necessario dettare una norma di interpretazione autentica della medesima, al fine di assegnare alla stessa un significato univoco (riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario) con la finalità di individuare l'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto, principio preminente di interesse costituzionale.

In ragione di quanto testè illustrato la suesposta proposta di legge esprime chiaramente che per frazioni con una sola farmacia contemplate alla lettera a) del

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 9124 del 22-03-13

Classificazione: 02-05

predetto art. 4 comma 3 si intendono quelle relative ai comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in questione contempla solo modifiche ordinamentali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

Articolato

Art. 1

(Interpretazione autentica comma 3 lettera a)
art. 4 l.r., 48/2013)

1. Il comma 3 lettera a) dell'art. 4 della legge regionale del 2 novembre 2013, n.48, concernente "*Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie per le farmacie ubicate nel territorio della Regione Calabria*", pubblicata sul BUR n.21 supplemento straordinario n. 2 del 14 novembre 2013, si interpreta nel senso che per frazioni con una sola farmacia si intendono quelle relative ai comuni non capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

F.to

On.le ~~Mirabelle~~ Mirabello


Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “ Interpretazione autentica del comma 3 lettera A) dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2013, n. 48”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.
 Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
 Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
 Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”
 Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.
 Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
=====	=====	=====	=====	=====

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 201....	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....				
Totale				=====